

BGE 27 I 260

Bundesgericht (BGE), 1901-01-01, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bge_27_I_260

FR: ATF 27 I 260

IT: DTF 27 I 260

Volltext

260 B. Entscheidung ungen der Schuldbetreibungs- ~eftteitung il)re~ Unterl)aUeß
11U~fef)nei3lief) angettliejen ttltr bcam. eß ift. :nie ~rage, inmiefern bie l)lente
un:pfänbbar fei, mirb l)iek mel)r iettletl~ bei merfaU ber einöe!nen l)tentenoeträge naef)
ben bann 06liegenben Umftänben \.)on ben moUitrefung~6el)örben ftet ge:prüft unb
entfef)ieben merben müHen unb nur auf ben \.)on ben motIfrefung~'Oel)örben abß für ben
<5ef)ulbner ent'Oel)rHef) erflirten ~etrag fann fief) bann ba~ buret) bie ~inttleifung bem
:pfänbenbm @f(iubiger eingeräumte ~in3ug~reef)t erfrefen. :nemnaef) l)at bie
(Scf)uldbbetreibungß. unb Jtonfurßfammer erhnt: ver l)teturß ttlr im (Sinne ber ilRoti\.)e
aocmiefen. 44. Sentenza dei 24 maggio 1901 nella causa Rainoldi contro Ticino. Art. 106
L. E. e F. « Tet-zo. » Competenza delle Autorita di vigilanza. I. Il 21 novembre 1900
l'Ufficio di Esee. di Mendrisio7 dando seguito a precetto eseutivo spieeato il 29 ottobre'
pree. contro Bertani Pietro, da Milano, ad istanza della Ditta Delbaneo e Ca, di Londra,
proeedeva al pignoramento di 10 saeehi di eaeao, depositati in Chiasso presso il signore
Gius. Pedroni e dei quali la Ditta Delbanco aveva preee- dentemente ottenuto il sequestro.
Nel frattempo, essendo stato diehiarato a Milano il falli- menta del debitore Brentani,
l'avvoeato Enrieo Rainoldi, agendo eome euratore del fallimento e eome proeuratore
speeiale di singoli ereditori, domandava all'Ufficio di Esee. di Mendrisio il distaeo di
diversi preeetti eseutivi aHo seopo di parteeipare all'eseeuzione iniziata dalla Ditta
Delbanco. L'intimazione di detti preeetti avveniva dapprima al signor Gius. Pedroni, di
Chiasso, quale preteso rappresentante del Bertani. Rifiutatosi il Pedroni di rieeverli,
l'intimazione ve- niva fatta pel debitore al signore Grigioni Gerolamo, in und
Konkurskammer. No 44. 261 Ginestrerio, al quale il Bertani, con lettera all'Uffieio in data
del 20 novembre 1900} eonferiva inearieo ,ad hoc. Aparte tale lettera, non risulta dagli atti
ehe i ereditori proeedenti prima di iniziare l'eseeuzione, avessero preso qualsiasi misur~ per
eostituire a Chiasso un foro di eseeuzione di fronte al debitore. In difetto di opposizione, la
loro eseeuzlone veniva eontinuata e il4 gennaio 1901l'Ufficio li ammetteva a parteci- pare
al pignoramento avvenuto in favore della Ditta Delbanco. Contro tale parteeipazione
rieorreva la Ditta Delbaneo alle Autorita eantonali di vigilanza; rna il rieorso veniva
respinto tanto in prima ehe in seonda istanza. Contemporaneamente la Ditta Delbaneo
notifieava all' Uffieio di Eseeuzione una sua pretesa di rivendicazione del eaeao
sequestrato, sostenendo ehe in base a diehiarazione Bertani in data del 10 ottobre j 900 il
suddetto eaeao, da lei venduto al Bertani, le era stato retroeesso in proprieta e ehe il
pignoramento, da lei domandato, non era ehe una misura preeauzionale. In seguito di ehe,
avendo l'Ufficio assegnato all'avvocato Rainoldi un termine di 10 giorni per contestare la
pretesa Delbanco, l'attuale rieorrente insorgeva contro tale provvedimento daval lti le
Autorita di vigilanza, sostenendo ehe una volta iniziata la via eseutiva, non poteva piu la
Ditta Delbaneo rivendicare la proprieta di oggetti ehe essa mede- sima aveva indieato di
proprieta del debitore ehiedendone il piglloramento. Il rieOl'so veniva difatti ammesso dall'

Autorità inferiore. Ma l'Autorità superiore cassava la decisione di prima istanza, osservando: «che l'art. 106 fa obbligo all'Ufficio di accogliere e notificare alle parti interessate, » mediante annotazione nel verbale di pignoramento, od a » mezzo di speciale avviso, le dichiarazioni di rivendicazione » pervenutegli; che il rivendicante non è in dovere di giustificarsi » finché davanti all'Ufficio i titoli per i quali si reputa in diritto » di formulare la rivendicazione, e che l'Ufficio non può giudicare dell'attendibilità e del valore degli atti che per » avventura gli fossero a tal scopo prodotti, essendo questo » di esclusiva competenza dell'Autorità giudiziaria. » H. Contro questa decisione l'avvocato Borella ricorre 262 B. Entscheidungen der Schuldbetreibungs- attualmente al Tribunale federale adducendo in sostanza quanto segue: La situazione in cui si è posta la Ditta Delbanco e COSI' strana ed anti-giuridica che non può essere tollerata. Delle due cose l'una: o la Ditta si ritiene ereditrice verso Bertani del valore del casso vendutogli, ed allora stabilisce il sequestro ed il pignoramento, ma non oserà di parlare di proprietà; oppure la Ditta vanta il diritto di proprietà sul detto casso, ed allora potrà benissimo tentare un'azione in rivendicazione, ma cade in suo conflitto il pignoramento ottenuto. La Ditta Delbanco invece pretende di essere al beneficio dell'una e dell'altra di queste posizioni. Ma ciò è inammissibile nel sistema della nostra legge. Essa deve sapere se è creditrice o proprietaria, e non può quindi pretendere che i diritti che le spettano nell'una o nell'altra qualità. Se vuol chiamarsi ereditrice, non può essere ammessa a far valere diritti di proprietà; se si erede proprietaria, deve necessariamente rinunciare al pignoramento ottenuto, ed è quindi a torto che l'Autorità cantonale non ha ammesso, anzi non ha statuito sopra questa domanda eventuale del ricorrente. Quanto alla posizione di rivendicante, non è vero che l'Ufficio debba ammettere e notificare alle parti qualsiasi rivendicazione pervenutagli. L'art. 106 parla solo delle rivendicazioni da parte ed in favore di terzi, ma non accenna, anzi esclude implicitamente la possibilità di una rivendicazione dello stesso creditore oppignorante. Ora se l'art. 106 non prevede le notifiche del creditore oppignorante, è un errore di dire che esso obblighi l'Ufficio ad accoglierle senza alcun esame della loro fondatezza. È certo che non spettava all'Ufficio di decidere del valore dei titoli di proprietà sui quali si fondava la Ditta Delbanco; ma l'Ufficio doveva esaminare se in vista della posizione speciale della rivendicante, poteva darsi seguito alla sua rivendicazione o meno. Eventualmente l'Ufficio avrebbe dovuto dichiarare che la Ditta Delbanco, col farsi rivendicante, rinunciava al pignoramento avvenuto in suo favore. Una simile dichiarazione non avrebbe punto esorbitato dai suoi attributi. Il ricorrente domanda perciò, in via principale, che sia annullata la decisione del Land- und Konkurskammer. No 44. 263 l'Autorità cantonale confermando il provvedimento col quale la Ditta Delbanco venne ammessa a farsi rivendicante; subordinatamente, che venga dichiarato eduto il pignoramento in favore Delbanco 21 novembre 1900. In Rispondendo, l'Ufficio di Esec. di Mendrisio si limita ad una esposizione dei fatti della causa, nel mentre la Ditta Delbanco sostiene al rigetto del ricorso ed a sua conferma della decisione querelata. In diritto: 1. Non vi ha dubbio che la Ditta Delbanco può e deve qualificarsi come terzo a sensi dell'art. 106 della legge federale. Il ricorrente sembra partire dall'idea che non esista nel caso concreto che una sola esecuzione; ma invece ne esistono parecchie, quella della Ditta Delbanco, da una parte, e quelle dei creditori di Milano, dall'altra. Ora tutte queste esecuzioni, quantunque raccolte in un solo gruppo, hanno un'esistenza loro a se separata. Per ciascuno di esse le pretese di rivendicazione si dovevano sollevare e contestare separatamente. Il medesimo oggetto, oppignorato per tutti i creditori, può quindi rimanere vincolato per l'una, svincolato invece per l'altra. Per l'uno creditore esso può riguardarsi

.come proprietà del debitore, per l'altro invece come proprietà di un terzo. Ogni ereditore occupa una posizione giuridica propria, indipendente da quella dell'altro. Epperò la Ditta Delbanco appariva incontrastabilmente come terzo di fronte ai creditori di Milano, e l'art. 106 faceva un dovere all'Ufficio di accogliere e di trasmettere agli altri ereditori le di lei pretese di rivendicazione.

2. L'Ufficio non aveva nessuna veste per vedere se la pretesa sollevata fosse o non fosse giustificata nel merito. Suo compito e compito delle Autorità di vigilanza è solo di vedere se i creditori, nella realizzazione dei loro diritti, si attengono ai modi ed ai termini voluti dalla legge, ma non di esaminare se le loro pretese esistono o non esistono. Del pari l'Ufficio non poteva esaminare su qual titolo la Ditta Delbanco fondata la sua pretesa sia di rivendicante, sia di creditrice, e se era quindi conforme alla legge ed al diritto la duplice XXVII, 1. - 1901 18 264 B. Entscheidungen der Schuldbetreibungspositione da lei assunta. Dal punto di vista della procedura esecutiva una simile posizione non può dirsi assolutamente anormale. Un ereditore rivendicante può avere acquisito la proprietà dell'oggetto rivendicato anche solo dopo di averne richiesto ed ottenuto il pignoramento; oppure esso può rinunciare a far valere il suo diritto di proprietà di fronte al debitore, senza che sia obbligato di rinunciare anche di fronte ad un terzo. Che poi nel caso concreto la duplice posizione della Ditta Delbanco fosse esclusa per il fatto che il credito da lei insinuato derivava appunto dalla vendita dei 10 sacchi di grano oppignorati, è questione che riguarda la materia giuridica della pretesa e che non può quindi discutersi davanti il foro giudiziale.

3. Tanto l'Ufficio quanto le Autorità di vigilanza non erano poi in nessun caso competenti per dichiarare la Ditta Delbanco decaduta dai suoi diritti di oppignorante. L'esistenza di un pignoramento non può risultare per le Autorità di vigilanza che dalla non osservanza delle prescrizioni formali e categoriche di legge, ma non dal fatto di una posizione eventualmente contraddittoria assunta posteriormente dall'ereditore. Se la domanda di pignoramento era regolare e se il pignoramento fu eseguito regolarmente, esso sussiste per le Autorità di vigilanza fino a tanto che la di lui caducità non risulti da un disposto tassativo di legge. Altri motivi di estinzione come conseguenza logica di atti posteriori non connessi alla procedura di pignoramento, non esistono per le Autorità di vigilanza.

11. riorrente e libero perché di far valere le due ragioni a riguardo della posizione contraddittoria della Ditta Delbanco davanti il giudice competente per statuire sulla pretesa di rivendicazione ma davanti l'Autorità di sorveglianza le sue deduzioni sono fuori di luogo. Per questi motivi, la Camera delle Esecuzioni e dei Fallimenti pronuncia: TI ricorso Rainoldi è respinto. und Konkurskammer. N. 45. 45. Am-t du 7 juin 1901, dans la cause Fayet contre Valais. Sequestre. - Competences des autorités de surveillance. - Tar-dive du recours à l'instance cantonale. Art. 66, al. 4 LP. et F. Art. 64 eod. I. A la demande de Maurice Baud, négociant à Saint-Maurice, le Juge instructeur de Saint-Maurice avait autorisé, en date du 22 janvier 1901, la mise sous sequestre, au préjudice d'Aime Fayet et pour une créance de 72 fr. 40 c., d'un four-neau, d'un rechaud et d'une machine àoudre. Sous la rubrique: « Cas de sequestre ». l'ordonnance contient la mention: « Suspect de fuite. Le sequestre fut exécuté le même jour par l'office des poursuites de Saint-Maurice sur les objets sus-désignés, qui sont taxés dans le procès-verbal à la somme totale de 210 fr. L'ordonnance de sequestre et son exécution furent publiées par insertion au Bulletin officiel du 25 janvier 1901. Le 26 janvier, le créancier Baud adressa une lettre à Fayet, au Grand-Mont s/Lausanne, pour lui offrir qu'il ne pouvait pas accepter une offre faite par lui, Fayet, tendant à assurer la créance réclamée par un billet. Le 8 février 1901, Fayet adressa, du Grand-Mont s/Lausanne, une lettre à l'office des poursuites de Saint-Maurice dans laquelle il déclarait qu'il venait d'apprendre le sequestre,

qu'il protestait contre ce proeede, parce qu'il s'agissait soit d'objets encore impayes et partant pas encore dans sa pro- priete, soit d'objets insaisissables, et qu'enfin il attendait le proces-verbal de saisie et de sequestre. L'offiee repondit a Fayet, P9,f lettre du 15 fevrier, que Baud contestait ses de- clarations et s'opposait a toute revendieation de propriete sur les objets sequestres, que ceux-ci seraient proehainement saisis et qu'alors un delai serait aeeorde, a lui, Fayet, pour faire ses declarations et revendieations. D'une lettre du 25 mars 1901, de veuve Ladernier a Saint- Mauriee, proprietaire de l'appartement oecupe par Fayet, il resulte que ce deruier avait retenu et paya son appartement jusqu'au 26 mars.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.